

CIRCOLARE N. 17/2013

Torino, 17 aprile 2013

Oggetto: APPLICABILE ANCHE IN ITALIA LA TOBIN TAX

La Tobin tax, dal nome del premio Nobel per l'economia James Tobin, che la propose nel 1972, è una tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui mercati valutari.

La tassa fu inserita per stabilizzare i mercati penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine (a quei tempi non esistevano gli strumenti derivati), e procurare entrate da destinare alla comunità internazionale.

L'aliquota proposta era stabilita tra lo 0,05% e l'1%.

Il 1° marzo 2013 la Tobin tax è entrata in vigore anche in Italia.

Con l'approvazione della cosiddetta Legge di Stabilità per il 2013 è stata infatti introdotta nel nostro ordinamento un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari. In particolare l'imposta si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza dei contraenti, nonché al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, sempre a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente e dal luogo di conclusione del contratto.

Per azioni si intendono i titoli di partecipazione al capitale di Spa, di società in accomandita per azioni, nonché le quote di partecipazione al capitale di società cooperative.

Per strumenti finanziari partecipativi si intendono gli strumenti emessi dalle suddette società che siano provvisti di diritti patrimoniali con l'esclusione del diritto di voto.

► L'imposta non si applica quindi al trasferimento della proprietà di quote di Srl.

L'aliquota è stabilita nella misura dello 0,12%, dal 2014 l'aliquota scenderà allo 0,10%.

Responsabili del versamento dell'imposta sono gli istituti finanziari che intervengono nell'esecuzione delle operazioni soggette all'imposta (nel caso di società non quotate l'imposta sarà dovuta dalla banca che appone la girata con provvista procurata dall'acquirente). Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell'imposta e del contenzioso si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di Iva.

Tenuto conto che le sanzioni per omesso o tardivo versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, gli intermediari possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non abbiano ottenuto la provvista per il versamento dell'imposta.

La Tobin tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.